



FIPL

Federazione Italiana PowerLifting - fondata nel 1983



affiliata



Il Consiglio Federale FIPL ed il Consiglio di Amministrazione della FIPL, di seguito il Consiglio, in adesione alle direttive dell'IPF e a norma degli artt. 7, 13 e 14 dello Statuto che conferiscono al Consiglio potestà normativa, emanano il seguente

Regolamento di Attuazione della Normativa Internazionale emanata dalla WADA e dall'IPF, in materia di "doping ed antidoping".

Si porta a conoscenza di tutti i tesserati che il "WADA Code", all'art. 2.1, pone sotto la responsabilità unica e diretta dell'atleta, l'assunzione di qualsiasi sostanza che possa dare luogo a "positività", configurando in tal modo il quadro giuridico della "responsabilità oggettiva". Per la lista aggiornata delle sostanze e dei metodi proibiti consultare il sito: www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/.

Art. 1: Premessa

La FIPL è membro a pieno ed esclusivo titolo sia dell'EPF che dell'IPF. Tale status reca "de jure" l'obbligo di incorporazione nello Statuto della FIPL del Regolamento IPF - WADA in materia di "doping ed antidoping". In tale ambito la FIPL ha piena potestà giurisdizionale, tale potestà si concretizza:

1. Nell'applicazione della Normativa IPF - WADA in materia di "doping ed antidoping".
2. Nell'applicazione di tutte le procedure relative alla corretta raccolta dei campioni biologici, alla loro conservazione e successivo trasporto presso un laboratorio WADA.
3. Nell'irrogazione delle sanzioni previste dalla citata normativa, attesa anche la Giurisprudenza Nazionale ed Internazionale (vedi oltre).
4. Nell'irrogazione di pene accessorie ai tesserati dichiarati "positivi", sia in campo nazionale che internazionale, ed alle loro Società di appartenenza.

Art. 2: Obblighi per i tesserati della FIPL

1. Tutti i tesserati della FIPL, in conseguenza della loro partecipazione alle competizioni della FIPL e della regolare affiliazione comprovata dal "tesserino" ad essi rilasciato dalla Segreteria, sono obbligati al rispetto della seguente normativa e della normativa IPF - WADA in materia di "doping ed antidoping".
2. I tesserati, per risolvere le eventuali controversie con la FIPL, collegate alla materia "doping ed antidoping", sono tenuti a risolvere tali controversie esclusivamente all'interno delle strutture della FIPL e della IPF.
3. L'accettazione piena ed incondizionata della presente normativa è attestata dalla firma apposta dal tesserato sul retro del "tabellino di gara" e/o dal rilascio da parte della Segreteria del "tesserino di affiliazione"..

Art. 3: Obblighi della FIPL

1. La FIPL, in adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento IPF - WADA, esegue i test antidoping in campo nazionale. Entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esecuzione dei test, la FIPL invia alla Presidenza dell'IPF il report previsto.
2. La FIPL esegue i prelievi ottemperando agli obblighi connessi e specificati nel riferito Regolamento IPF - WADA e assicura per i detti prelievi, la corretta raccolta, sigillatura, conservazione e spedizione. Tale correttezza è certificata dal laboratorio WADA ricevente con la frase apposta sul report di ritorno alla FIPL: "samples corrected sealed" (ovvero contenitori correttamente sigillati).
3. Per risolvere ogni controversia di tipo disciplinare e/o collegata alla materia "doping ed antidoping" il Consiglio assume le funzioni di Commissione Disciplinare per la parte relativa all'irrogazione delle sanzioni e di Commissione per le Audizioni (Antidoping Hearing Panel), per la parte relativa alle audizioni a discolta eventualmente richieste dai tesserati o esame di memorie difensive presentate dagli stessi, così come previsto dal Regolamento IPF - WADA. Il Presidente assume la presidenza di entrambe le Commissioni ed il Segretario ne assume la segreteria.
4. La Commissione Disciplinare, nell'esaminare il caso di "doping" e nell'irrogare le eventuali sanzioni, o nella funzione di Commissione per le Audizioni:
 - a. Seguirà la normativa IPF - WADA.
 - b. Acquisirà le sentenze del Tribunale Nazionale Antidoping o del Tribunale per l'Arbitrato Sportivo, assumendole come "giurisprudenza consolidata".
 - c. Nell'ambito della propria autonomia deciderà l'irrogazione di eventuali sanzioni accessorie.
 - d. Tutelerà fino a "sentenza passata in giudicato" la privacy del tesserato.

- e. Assicurerà al tesserato, qualora lo richieda, la possibilità di essere ascoltato o di presentare memorie difensive (vedi art. 3.3) nel periodo di tempo intercorrente fra la risposta del laboratorio WADA relativa all'esame del campione A e la risposta del medesimo laboratorio relativa all'eventuale esame del campione B (ove richiesto dal tesserato).

Art. 4: Procedure da seguire in caso di "positività"

Qualora la FIPL abbia notizia di una positività rilevata in campo nazionale (direttamente dal laboratorio WADA) o internazionale (direttamente dall'IPF), provvederà ad informare il tesserato e la Società di appartenenza a mezzo comunicazione scritta da parte del Presidente della Commissione Antidoping, inviata per il tramite della Segreteria.

Il tesserato avrà a disposizione una settimana di tempo, dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, per richiedere a sue spese il B test. Il tesserato dovrà seguire le istruzioni e le procedure che gli saranno comunicate dal Presidente della Commissione Antidoping, per il tramite della Segreteria. Il Presidente della Commissione Antidoping fornirà al tesserato il necessario supporto amministrativo durante le varie fasi procedurali.

Se il tesserato richiederà il B test rimarrà sospeso fino al risultato del B test.

Se il B test risulterà negativo il tesserato sarà riammesso alle competizioni senza altra formalità.

In caso di positività accertata la data della squalifica decorrerà dal giorno in cui è stato effettuato il primo test.

Art. 5: Sanzioni previste dalla Normativa IPF - WADA

Per la positività accertata sia in campo internazionale che in campo nazionale sono previsti:

- Squalifica secondo la vigente Normativa IPF - WADA.
- Sanzione pecuniaria comminata dall'IPF, per la positività in campo internazionale, che il tesserato dovrà versare alla Segreteria della FIPL.
- Obbligo per il tesserato di sottoporsi a test antidoping prima di essere riammesso alle competizioni, sia nazionali che internazionali. Il costo di questo test è a carico del tesserato.

Art. 6: Sanzioni accessorie in applicazione dell'autonomia giurisdizionale della FIPL

Sia per il caso di "positività" in campo nazionale che in campo internazionale sono previste le seguenti sanzioni accessorie:

- a) Penalizzazione della Società di appartenenza del tesserato di 30 punti nella graduatoria annuale dei punteggi utili alle elezioni del quadriennio. Tale decurtazione

avverrà nell'anno in cui si è verificato il caso, ma se il punteggio risultasse negativo i punti verranno decurtati nel quadriennio sino a concorrenza.

- b) Sanzione pecuniaria per il tesserato di € 2.000,00, da versare alla FIPL all'atto della dichiarazione definitiva di positività. Tale sanzione potrà essere aumentata dal Consiglio Federale in considerazione del danno d'immagine arrecato alla FIPL.
- c) Il mancato pagamento di detta sanzione comporterà l'esclusione della Società di appartenenza del tesserato dall'attività della FIPL; tale esclusione si estenderà a tutti gli atleti e dirigenti affiliati a detta Società.
- d) Nelle more temporali di cui al punto c), gli atleti o i dirigenti della Società sospesa non possono trasferirsi ad altra Società o costituire altra Società.
- e) In considerazione del carattere esclusivamente dilettantistico dell'attività sportiva coordinata dalla FIPL, nel caso in cui la sanzione non venga pagata né dal tesserato colpevole, né dalla Società e vi siano atleti tesserati con quella Società che intendano proseguire nell'attività agonistica questi potranno essere riammessi a condizione che:
 - facciano formale richiesta di riammissione alla Federazione
 - trovino una Società disposta ad affiliarli o ne costituiscano una nuova
 - trascorra un anno dal mancato rinnovo dell'affiliazione da parte della Società colpevole che non ha provveduto al pagamento della sanzione, analogamente a quanto previsto per le Società che non rinnovano l'affiliazione

E' chiaro che tale regola non potrà essere applicata all'atleta colpevole in capo al quale grava il pagamento della sanzione pecuniaria o al responsabile della Società stessa.

Inoltre per il caso di "positività" in campo nazionale vi sarà la penalizzazione della Società di appartenenza del tesserato dei punti acquisiti nella competizione nella quale il tesserato è stato coinvolto nel caso di doping e la privazione dei titoli eventualmente acquisiti dal tesserato e dalla Società.

Art. 7: Casi particolari

La Giurisprudenza Nazionale ed Internazionale in materia di doping riferisce circa casi di "positività" dovuti all'assunzione di integratori alimentari (proteine, creatina e simili).

La FIPL, nel raccomandare la massima prudenza a tutti i propri tesserati, assume a pieno titolo nella propria normativa le sentenze emesse in tale ambito dal Tribunale Nazionale Antidoping e dal Tribunale dell'Arbitrato Sportivo.

Si sottolinea che anche l'**involontaria assunzione** di sostanze proibite tramite l'assunzione di "integratori alterati/inquinati" non può in nessun caso dare luogo a "**non punibilità**".

In merito si precisa, ancora una volta, che in nessun caso il tesserato può chiedere l'annullamento delle sanzioni **"per involontaria assunzione"** o **"per incauta assunzione"** di prodotti inquinati (nello specifico integratori alimentari). Infatti come più volte affermato nelle sentenze alle quali si fa riferimento e come sottolineato nel Regolamento IPF - WADA (art. 2.1): "... l'atleta (il tesserato ai fini del presente Regolamento) è direttamente ed unicamente responsabile di ciò che assume ..." e, quindi, non si può configurare il quadro normativo relativo alle riferite **"incauta assunzione"** o **"involontaria assunzione"**.

In particolare la Giurisprudenza alla quale si fa riferimento esclude la **"non punibilità"** relativa ad assunzioni di: **cannabis** dovuta al **"fumo passivo"** o **sostanze anabolizzanti** relative **all'ingestione di alimenti** e casi simili. I pareri rilasciati dagli specialisti in merito a questi casi escludono tassativamente che tali eventi possano verificarsi.

Sono stati riferiti casi di "positività" dovuti all'assunzione di integratori quali: **aminoacidi ramificati** ed i cosiddetti **"fat burners"**.

Si pone altresì in evidenza che l'uso di **"pomate cicatrizzanti"** contenenti "molecole anabolizzanti" è tassativamente vietato. Anche in questo caso nell'evenienza di un test "positivo" non è ammissibile la "non punibilità".

Si sottolinea che i prodotti farmaceutici in vendita in Italia, le cui molecole sono ricomprese nella Lista delle sostanze proibite edita dalla WADA, recano un **bollino rosso con la scritta "doping"**.

Art 8: Struttura antidoping della FIPL. Funzioni.

A. Commissione Nazionale Antidoping (CNA): la CNA in via autonoma ed indipendente individua i soggetti da testare **ICT** (in competizione) e **OCT** (al di fuori della competizione). Espleta tutte le operazioni successive ai prelievi; prende atto delle risposte provenienti dal laboratorio WADA di riferimento; in collaborazione con la Commissione Nazionale Auditing per l'antidoping (**CNAA**, vedi oltre) espleta tutte le operazioni successive in dipendenza dei risultati dei test.

In caso di positività dei test, in collaborazione con la **CNAA** (vedi oltre) , propone al Consiglio le sanzioni previste dal Regolamento IPF-WADA e dal Regolamento antidoping della FIPL.

In collaborazione con la **CNAA** cura la redazione e l'inoltro dei report richiesti dall'IPF o dalla WADA.

B. Commissione Nazionale Auditing per l'Antidoping (CNAA): la CNAA studia e segue l'evoluzione della normativa IPF-WADA; aggiorna il Regolamento antidoping della FIPL; fornisce supporto operativo e consultivo alla Segreteria, alla CNA ed al Consiglio Federale nella propria funzione di organo deliberante in materia di antidoping; fornisce supporto agli interessati che necessitano della **TUE** (vedi oltre) e che ne fanno richiesta in Segreteria; fornisce supporto ai fini della compilazione e dell'inoltro alla Commissione Medica dell'IPF di tale documento. Ne cura l'archiviazione agli atti della FIPL.

Fornisce supporto esclusivamente informativo agli Atleti inclusi **nell'ADAMS-WADA**.

C. Addetti agli Atleti: consegnano agli Atleti l'"invito al test antidoping", controllano ed accompagnano gli stessi nei locali adibiti al test antidoping, controllano gli Atleti nelle operazioni di prelievo, cooperano con il Tecnico dei prelievi e con i Dirigenti della CNA.

D. Tecnico dei prelievi: cura tutte le operazioni tecniche inerenti i prelievi.

Art. 9: Esenzioni terapeutiche (TUE-Therapeutic Use Exemption)

Se a causa di un'alterazione del proprio stato di salute, o a causa di un infortunio, un Atleta necessita di un trattamento medico basato su sostanze medicinali i cui principi attivi sono ricompresi nella Lista WADA delle sostanze proibite, l'Atleta può richiedere l'**Esenzione Terapeutica-TUE**.

La CNAA fornirà ogni informazione e supporto ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Esenzione Terapeutica.

Per avviare le procedure previste dall'Esenzione, gli interessati devono rivolgersi esclusivamente alla Segreteria.

Tale esenzione è, eventualmente, accordata dalla Commissione Medica dell'IPF.

Nel caso che l'Atleta sia chiamato al test Antidoping e risultasse positivo a causa dell'assunzione di una sostanza proibita per la quale è stata accordata l'Esenzione Terapeutica, l'Atleta è dichiarato "non positivo". Si rammenta che, in ogni caso, l'esenzione terapeutica è accordata sia per la sostanza, sia per la quantità massima di assunzione. La Commissione Medica IPF potrebbe anche richiedere che l'Atleta assuma altra sostanza simile a quella per la quale si richiede l'esenzione terapeutica.

Si ricorda che tale esenzione **non** può essere concessa ai fini dell'assunzione di **nessun tipo** di sostanze **ormonali o modulatori ormonali**. Per ogni informazione in merito si prega di contattare **esclusivamente la Segreteria**.

Si ricorda che le confezioni dei medicinali, ove previsto, riportano il **bollino rosso** con la dizione "doping".

Gli Atleti in possesso di esenzione terapeutica accordata da **altre Federazioni**, ove gareggino in una gara FIPL, dovranno in ogni caso, richiedere una nuova esenzione terapeutica alla Commissione Medica dell'IPF.

Art. 10: Riferimenti regolamentari e giurisdizionali. Richiesta di pareri.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento la FIPL farà riferimento:

- al WADA Code "pro tempore" vigente;

- alla consolidata giurisprudenza del Tribunale Nazionale Antidoping (TAN), del Tribunale dell'Arbitrato Sportivo (TAS);
- ai pareri che la FIPL riterrà opportuno chiedere alla Commissione Mondiale Antidoping dell'IPF.

Art. 11: Aggiornamenti del presente Regolamento.

Gli aggiornamenti del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio.

Il presente regolamento ha validità a decorrere dal 16 settembre 2018.

Per il Consiglio:

Il Presidente

Sandro ROSSI